

Deposito 16 luglio 2010



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale Civile e Penale di Prato, Sezione Unica Civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:

dott. Francesco Antonio GENOVESE	Presidente
dott. Riccardo GUIDA	Giudice
dott. Lucia SCHIARETTI	Giudice

ha pronunciato la seguente

- S E N T E N Z A -

nella causa iscritta a ruolo al n. 4811 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2009.

promossa da

Flavio Franca DE ARAUJO, nato in Brasile il 19/9/79, c.f. FRN FLV 79L19 Z602V, domiciliato in Prato, via dell'Alloro n. 1/17 A, rappresentato e difeso, dall'Avv. Federica Bini ed elett.te dom.to presso il suo studio in Prato, via G. Magnolfi n. 73, come da mandato a margine del ricorso introduttivo.

- ricorrente -

contro

PUBBLICO MINISTERO in sede, in persona del Procuratore della Repubblica

- interventore obbligatorio -

ed avente per oggetto: autorizzazione al mutamento di sesso. All'udienza dell'8/4/2010 la ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo.

Fatto e Diritto

Rilevato che il ricorrente, cittadino brasiliano (docc. 1-2 prod. ric.), ha premesso:

di essere nato e vissuto in Brasile sino al dicembre dell'anno 2006, quando si è trasferito in Italia;

di aver manifestato, sin da quando era piccolo, il desiderio di avere nella vita quotidiana un ruolo di genere femminile (si legga in particolare l'accuratissima relazione redatta dal

Centro Interdipartimentale Assistenza Disturbo Identità di Genere, presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi di Firenze: doc. 3);

di aver preso coscienza, nel corso degli anni, delle sue caratteristiche psichiche, insomma della sua identità di "genere", difforme da quella biologica;

di essersi rivolto ad una struttura specializzata presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi che - a seguito di plurimi *test* e di analisi, di natura psichiatrica ed endocrinologica - ha infine certificato un "DISTURBO DI IDENTITA' DI GENERE IN ADULTO MASCHIO SESSUALMENTE ATTRATTO DA MASCHI" di cui è perfettamente consapevole e che provoca un elevato livello di sofferenza psichica" (doc. 3, pag. 6, prod. ric.);

di essersi determinato, all'esito di un percorso (che peraltro sta ancora seguendo con l'ausilio di un'equipe specializzata), dopo lunga e sofferta riflessione, ad adeguare i propri caratteri sessuali alla propria identità di "genere" e di essere intenzionato a procedere alla <rassegnazione> chirurgica del sesso;

che, pertanto, il ricorrente ha adito questo Tribunale affinché lo autorizzi a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei propri caratteri sessuali primari da maschili a femminili, con conseguente rettificazione dell'attribuzione del sesso e del nome, ai sensi della L. n. 164 del 14 aprile 1982, invocando i valori di libertà e dignità della persona umana, tutelabili anche in situazioni minoritarie ed in apparenza anomale e che superano i confini della territorialità e possono e debbono essere affermati anche in presenza di normative di altri stati difformi od omissive (Trib. Milano 17 luglio 2000, FD, 2000, 609);

che il ricorrente ha concluso per l'autorizzazione, a norma dell'art. 3 L. n. 164 del 14 aprile 1982, al trattamento medico-chirurgico necessario ad adeguare i propri caratteri sessuali primari da maschili a femminili presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi, con conseguente rettificazione dell'attribuzione del sesso e del nome, e con ogni

conseguenziale pronuncia;

che sono state tenute più udienze, allo scopo di istruire le altre richieste del ricorrente, nel corso delle quali, all'udienza del 4 novembre 2009, il GI ha proceduto all'esame del ricorrente ed ha disposto ed espletato CTU psicologica affidata alla dott.ssa Antonella Notaro;

lette le conclusioni del PM il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

Considerato che il procedimento previsto dalla l. 164/82 si articola in due fasi, per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del p.m.: l'una - trattata con l'ordinario rito contenzioso e definita con sentenza -, volta all'accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere l'attribuzione di un sesso diverso, con conseguente autorizzazione a sottoporsi al trattamento chirurgico necessario allo scopo; l'altra - trattata in camera di consiglio -, volta all'accertamento dell'avvenuta modificazione e all'attribuzione del sesso diverso, pure definita con sentenza, e non con decreto, perché non rettifica un errore dell'atto di nascita, ma presuppone un mutamento della persona intervenuto nel corso della vita (cfr. Trib. Pavia, 2-2-2006);

che, preliminarmente, va affrontata la questione del mutamento di sesso del cittadino straniero (come nel caso di specie);

che la legge applicabile è costituita dall'art. 24, l. 31 maggio 1995 n. 218, a mente del quale l'esistenza ed il contenuto dei diritti della personalità sono regolati dalla legge nazionale del soggetto;

che il ricorrente, cittadino brasiliano, assume che in Brasile manca una legge che disciplini e permetta la rettificazione di sesso;

che, a tale proposito, altro giudice di merito (il Trib. di Milano), con pronuncia del 17/7/2000, fondandosi su considerazioni di ordine pubblico ha statuito l'applicabilità della l. 164/1982 come strumento di tutela dei diritti di dignità e di libertà della persona umana, da affermarsi anche in presenza di normative di altri Stati eventualmente difformi od omissive sul punto;

che, tuttavia, osserva il Collegio, come la Corte costituzionale, intervenendo a proposito della questione di legittimità costituzionale relativa agli articoli 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143-bis, 156-bis del codice civile, «nella parte in cui, sistematicamente interpretati, non consentono che le persone di orientamento omosessuale possano contrarre matrimonio con persone dello stesso sesso», con la sentenza n. 138 del 2010 abbia implicitamente riconosciuto il carattere di diritto fondamentale dell'identità sessuale, la quale comprende anche i suoi diversi orientamenti e ciò nel solco della sentenza n. 161 del 1985 della stessa Corte;

che, infatti, questa pronuncia, ha affermato l'esistenza del «diritto di realizzare, nella vita di relazione, la propria identità sessuale, da considerare aspetto e fattore di svolgimento della personalità: diritto che gli altri membri della collettività sono tenuti a riconoscere, per dovere di solidarietà sociale»>>;

che la legge in esame, insomma, costituisce un importante strumento di affermazione del diritto della personalità di ciascuno (e fra questi anche il transessuale) a seguire il proprio orientamento sessuale;

che la natura di tali diritti fanno scaturire anche le relative conseguenze operative;

che, come la Corte costituzionale ha stabilito nella sentenza n. 306 del 2008, <<al legislatore è consentito dettare norme, non palesemente irragionevoli, che regolino l'ingresso e la permanenza di extracomunitari in Italia, ma una volta che il diritto a soggiornare non sia in discussione, non si possono discriminare gli stranieri, stabilendo, nei loro confronti, particolari limitazioni per il godimento dei diritti fondamentali della persona>>;

che, pertanto, il ricorrente, pur non essendo cittadino italiano, ha diritto a godere del beneficio accordato dalla legge n. 164 del 1982;

che, peraltro, nella specie, il ricorrente risulta risiedere stabilmente in Italia, onde non può neppure ipotizzarsi un caso (censurabile) di turismo sanitario o di abuso dello strumento

legislativo;

che, nel merito, all'esito dell'iter processuale come sopra descritto, i verbali e la documentazione allegata dal ricorrente e la relazione redatta dalla CTU, fanno emergere come pacifico ed incontestato il diritto di Flavio - Franca de Araujo ad ottenere l'attribuzione di un sesso diverso con conseguente autorizzazione a sottoporsi al trattamento chirurgico necessario allo scopo;

che, in particolare, il ricorso merita accoglimento anche in ragione delle notazioni del CTU circa "la serietà, il senso di responsabilità, la maturità e l'equilibrio riscontrato in Flavia nel corso delle operazioni peritali. ... e l'essere riuscita a conservare una "delicatezza", una "fede" e dei forti valori morali, nonostante abbia subito nel corso della sua vita violenze fisiche e psicologiche e, pur avendo vissuto a contatto con realtà misere e degradanti, come quelle del mondo della prostituzione, da cui è riuscita a liberarsi solo dopo lunghe sofferenze!" (pag. 8);

che, secondo quanto rilevato dai documenti in atti, il trattamento chirurgico richiesto appare pienamente realizzabile con ragionevole rischio e accettabile possibilità di successo, ma soprattutto è tale da consentire al ricorrente di realizzarsi pienamente sia dal punto di vista fisico che psicologico, onde "Flavia Franca de Araujo appare assolutamente idonea ad affrontare il proprio cambiamento sessuale" (pag. 9 relazione dott.ssa Notaro), in quanto pur essendo fisicamente uomo, è sempre stata intimamente una DONNA sicché "l'intervento chirurgico è l'ultima tappa di questo viaggio alla scoperta di sé";

che, in conclusione, il ricorrente deve essere autorizzato, a norma dell'art. 3 L. n. 164 del 14 aprile 1982, ad eseguire il trattamento medico-chirurgico necessario ad adeguare i propri caratteri sessuali primari da maschili a femminili presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi, finalizzato alla rettificazione dell'attribuzione del sesso e del nome.

P.Q.M.

DEFINITIVAMENTE PRONUNCIANDO

Autorizza Flavio Franca DE ARAUJO, nato/a in Brasile il 19/9/79, c.f. FRN FLV 79L19 Z602V, domiciliato in Prato, via dell'Alloro n. 1/17 A, a norma dell'art. 3 L. n. 164 del 14 aprile 1982, ad eseguire il trattamento medico-chirurgico necessario ad adeguare i propri caratteri sessuali primari da maschili a femminili presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi (Firenze). Così deciso in Prato, dal Tribunale come sopra composto e riunito, nella Camera di Consiglio del giorno 9 giugno 2010.

Il PRESIDENTE Estensore

(Francesco Antonio GENOVESE)